

Circolare novità lavoro

5/2024

Gennaio 2024

A tutti i Gentili Clienti
Loro indirizzi

Circ2405_Novità_lavoro.docx

Padova, 17.01.2024

Oggetto: principali novità in ambito giuslavoristico per il 2024.

La Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha previsto nuove disposizioni per i datori di lavoro in materia lavoristica, di seguito un elenco dei punti principali.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori

Per il 2024 viene confermato l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (cd. "esonero IVS") prevedendo che l'esonero sia pari:

- al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, ovvero
- al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

La novità rispetto alle versioni precedenti riguarda la mancata applicabilità dell'esonero sul rateo di 13ma mensilità, sia essa corrisposta mensilmente a ratei che in unica soluzione nel mese di dicembre.

Nuovi limiti di esenzione per i fringe benefits

L'art. 51 comma 3 del TUIR stabilisce che il limite complessivo dei beni ceduti e dei servizi prestati non deve essere superiore ad euro 258,23 per non concorrere alla formazione del reddito.

Per l'anno 2024 il limite di esenzione contributiva e fiscale dei fringe benefits è aumentato a euro 1.000, e si applica per:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite di esenzione sale a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico.

A tali fini, si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età:

- non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,
- superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

Detassazione dei premi di risultato

La Legge di Bilancio 2024 prevede la riduzione transitoria dal 10% al 5%, in continuità con il 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa.

Il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

"Detassazione" lavoro notturno e festivo settore turistico – alberghiero

Viene confermato, dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale in esame su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito dipendenti conseguito nel 2023 (non superiore a euro 40.000)

Congedo parentale

La Legge di Bilancio 2024 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di un'indennità pari dell'80% della retribuzione per un mese:

- il riconoscimento di un'indennità pari al 60%, in luogo dell'attuale 30%, per un mese
- entro il sesto anno di vita del bambino.

Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%. Tale disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.

Decontribuzione delle lavoratrici con figli

Viene introdotto un ulteriore esonero previdenziale per le lavoratrici con figli.

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):

- nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro, riparametrato su base mensile;
- a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

In via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Assunzione vittime di violenza nel settore privato

Legge di Bilancio 2024, riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà nel triennio 2024-2026.

L'esonero in trattazione spetta, considerando quale termine iniziale la data dell'assunzione, per:

- 12 mesi, se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
- 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato);

- 24 mesi, se l'assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Novità sul regime di tassazione per le persone fisiche

Il D.Lgs n. 216 del 30 dicembre 2023 introduce, per il periodo d'imposta 2024, modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.

In materia di aliquote IRPEF e scaglioni di reddito, il secondo scaglione (range da euro 15.000 ad euro 28.000 con aliquota marginale del 25% nel periodo d'imposta 2023) viene assorbito dal primo scaglione che, pertanto, nel periodo d'imposta 2024, ricomprende i redditi fino ad euro 28.000 con aliquota marginale del 23%. Risultano, invece, confermati gli scaglioni di reddito successivi e le corrispondenti aliquote marginali.

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 28.000 euro	23%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

Viene, inoltre, incrementata la detrazione spettante per i redditi fino ad euro 15.000, passando da euro 1.880 ad euro 1.955 su base annua.

Per quanto concerne la disciplina del trattamento integrativo, per i titolari di reddito non superiore ad euro 15.000, la verifica della presenza di IRPEF lorda di importo superiore alle detrazioni spettanti (condizione richiesta per il riconoscimento della misura) va effettuata considerando la detrazione di euro 1.880 (in vigore nel 2023) e non quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 pari ad euro 1.955.

Nell'attesa delle necessarie specifiche tecnico-operative da parte degli Enti preposti, lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.
Sinaco Srl